

S.O.S. IMPRESA

DECRETO 18/2020 "CURA ITALIA"

GUIDA PER ACCEDERE ALLE MISURE COVID-19
(V. 01/31032020)

VADEMECUM OPERATIVO

A CURA DELLA **CONFCOMMERCIO DI ALESSANDRIA**



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ALESSANDRIA



#ILOVEITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ALESSANDRIA

ACCESSO AL CREDITO

AMMORTIZZATORI SOCIALI

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

PROFESSIONISTI E AUTONOMI

FISCALITÀ E TASSE

SOLUZIONI IMMEDIATE



Il decreto attribuisce all'INPS il compito di attuare le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori, professionisti e imprese.

Anche queste nuove prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica.

L'accesso ai servizi online dell'INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:

- **PIN dispositivo rilasciato dall'INPS** (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario)
- **SPID (almeno di 2° livello)**
- **Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE)**
- **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)**

Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l'inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.

Inoltre, per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l'Istituto ha messo in atto un **intervento semplificato.**

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.



IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA A DISTANZA?


La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzarle in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica



QUALI INDENNITÀ POSSO RICHIEDERE?

L'Istituto attiverà una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

Per eventuali chiarimenti sulle modalità di richiesta e gestione del proprio PIN, si invita a fare riferimento alla guida accessibile dalla home page

del portale www.inps.it, seguendo il seguente percorso:

- 1) link "Assistenza" (in alto a sinistra)
- 2) link "Ottenere e gestire il PIN" (menù di sinistra)

- **BONUS** (600€)
- **CONGEDI E PERMESSI**
- **BONUS BABY SITTING** (con figli sotto i 12 anni)
- **CIG - CIGD - PREMI E DIMISSIONI**
- **AMMORTIZZATORI**



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ALESSANDRIA

IL RUOLO DEL INPS

**L'INPS RENDE DISPONIBILE
LA PROCEDURA PER LA RICHIESTA
DELLE DOMANDE A PARTIRE DA
MERCOLEDÌ 1 APRILE 2020**

**NON È UN CLICK DAY,
non vige il principio
*“first come, first served”***

**TUTTE LE DOMANDE SARANNO PROCESSATE
INDIPENDENTEMENTE DALL'ORDINE DI PRESENTAZIONE**

A CHI SPETTA IL BONUS DI 600€ ?

- Liberi professionisti
- Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO (artigiani e commercianti)
- Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
- Lavoratori del settore agricolo
- Lavoratori dello spettacolo

COME PROCEDERE IN AUTONOMIA CON LA RICHIESTA TELEMATICA.

SEGUI QUESTE ISTRUZIONI:

- 1 Accedi al sito www.inps.it
- 2 Entra su MYINPS
- 3 Inserisci Codice Fiscale e il Pin* poi clicca su "Accedi"
- 4 Ricerca "Prestazioni di sostegno"
- 5 Clicca su "Prestazione di sostegno del reddito"
- 6 Accedi alla scheda "Accedi al servizio"
- 7 Clicca su "Indennità Covid-19"
- 8 Procedi con l'invio della domanda telematica



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ALESSANDRIA

INDENNITÀ - BONUS 600 €

NON HAI CHIAMATO IN ASSOCIAZIONE PER FARE LA RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNITÀ?

A CHI RIVOLGERSI?

CONTACT CENTER INTEGRATO

NUMERO VERDE 803.164 (GRATUITO DA RETE FISSA)

NUMERO 06 164.164 (DA RETE MOBILE A PAGAMENTO)

CONTATTANDO LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

RICORDA

Per presentare la domanda occorrono i seguenti dati:

- **Codice fiscale**
- **Codice Iban**
- **Indirizzo e-mail (accessibile e attivo)**
- **Numero di cellulare**
- **Codice PIN dell'INPS***

Il codice PIN dell'Inps è personale e deve essere posseduto da ogni richiedente

Nota Bene: anche i coadiuvanti devono avere un codice PIN proprio,

NON possono accedere con quello del titolare

***La procedura per la richiesta del PIN è semplificata e ad attivazione immediata**



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ALESSANDRIA

Congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile 2020.

L'indennità è pari al 50% delle retribuzione contribuzione figurativa

COME FARE LA DOMANDA?

I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda.

I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi.

I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda.

I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.

I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso per richiedere la maternità facoltativa.

CONGEDI CON CAUSALE COVID-19

SERVE AIUTO?
CONTATTA
CONFCOMMERCIO

I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

- I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS. (congedo non retribuito)
- I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19.

Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del mese di marzo.

I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

POSSONO FARE DOMANDA I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA O I LAVORATORI AUTONOMI? **SI.**

I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.

I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

QUANDO E COME?

Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo. I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

IMPORTANTE

I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

- Se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- Se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È POSSIBILE CUMULARE?

- Nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- Nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ALESSANDRIA

BONUS PER FAMIGLIE

BONUS SERVIZI BABY SITTING

Erogato mediante libretto famiglia (L.50/2017, art 54bis).

La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, alternativa ai congedi, per dipendenti del settore privato, iscritti a gestione separata o gestioni commercianti, può essere presentata:

- per ogni figlio convivente anche in affidato di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), accertata al 5.3.20, fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 per il personale sanitario, indipendentemente dal numero di figli;
- avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall'INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell'Istituto.

La domanda, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:

www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (SPID, CNS, CIE,) > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting";

Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby-sitting?

Al fine di consentire l'erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus devono registrarsi come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > "Libretto Famiglia link".

Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando "l'appropriazione" delle somme nell'ambito di tale procedura. **Per maggiori INFO: circolare Inps n.44 del 24.3.20**

I PERMESSI L.104

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19

Il numero dei giorni di permesso mensile retribuito (pari a 3) è incrementato di ulteriori 12 giornate (complessive) da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020.

In totale, pertanto, i lavoratori interessati possono godere di 18 giorni utilizzabili tra marzo e aprile 2020

COSA FARE?

Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda.

Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione deve presentare domanda secondo le modalità già in uso.

A CHI RIVOLGERSI?

CONTACT CENTER INTEGRATO

NUMERO VERDE 803.164 (GRATUITO DA RETE FISSA)

NUMERO 06 164.164 (DA RETE MOBILE A PAGAMENTO)

CONTATTANDO LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER L'EMERGENZA COVID-19

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, causale "COVID-19 nazionale".

- L'azienda non dovrà presentare la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari.
- Aziende in CIGS al 23 febbraio 2020 possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie per la CIGO.
- Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, la CIGD.
- Erogazione della prestazione: tramite conguaglio Uniemens se anticipato dall'azienda oppure con il pagamento diretto dell'istituto.

ASSEGNO ORDINARIO

Per dipendenti (di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale).

COME FARE DOMANDA?

- La domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività Il dies a quo è il 23 marzo 2020 (Messaggio Inps 1321).
- La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", selezionando la causale "Emergenza COVID-19 nazionale".
- Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria. Unico allegato obbligatorio è il file csv, lo stesso file attualmente in uso per l'invio domande di assegno ordinario presente in area download che deve riportare tutti i dipendenti, sia quelli S (interessati dalla sospensione/riduzione) sia quelli N (non interessati dalla sospensione/riduzione)
- Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
- Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.
- Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS.

CIGD CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER I LAVORATORI NON COPERTI DA CIGO E ASSEGNO ORDINARIO.

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate.

COME FARE DOMANDA L'ATTIVAZIONE ?

L'attivazione è demandata alle regioni che procedono previo:

- Sottoscrizione dell'accordo quadro regionale
- Decreto interministeriale di attribuzione delle risorse, emanato il 24 marzo 2020

La procedura prevede una comunicazione di avvio sottoscritta dall'azienda ed inviata alle OOSS.

Solo per le aziende che hanno più di 5 addetti è previsto l'accordo sindacale.

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, utilizzando le procedure e gli applicativi specifici adottati sui singoli territori, con le modalità contenute negli Accordi quadro regionali.

Alle Aziende che hanno unità operative in 5 o più regioni per coordinare le procedure, il trattamento di CIGD è riconosciuto dal Ministero del Lavoro per conto delle Regioni.

MODALITÀ DI PAGAMENTO ESCLUSIVAMENTE PAGAMENTO DIRETTO

IL DATORE DI LAVORO DOVRÀ INOLTARE ALL'INPS IL MODELLO "SR41" ENTRO LE SCADENZE AMMINISTRATIVE DEFINITE DALLE REGIONI.

NON PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO SU POSIZIONI INDIVIDUALI

PREMIO DI MARZO 2020

Ai dipendenti che hanno avuto nel 2019 un reddito da lavoro non superiore ad €40.000, spetta a marzo 2020 un premio di €100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolto in sede.

Il premio non costituisce reddito.

I datori di lavoro porteranno in compensazione il credito d'imposta che è riconosciuto a partire dalla retribuzione corrisposta ad aprile e comunque entro il conguaglio di fine anno.

COME FARE PER RICONOSCERLO? P REMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (DL18/20 ART.63)

- Il trattamento economico è equiparato alla malattia e non è computabile ai fini del comparto.
- Fino al 30 aprile l'assenza di lavoratori in possesso di certificazioni per immunodepressioni, patologie oncologiche o in trattamento con terapie salvavita è equiparata al ricovero ospedaliero.

QUARANTENA E PERMANENZA FIDUCIARIA A CASA

- Il trattamento economico è equiparato alla malattia e non è computabile ai fini del comparto.

COME FARE PER DARE LE DIMISSIONI SINO A FINE EMERGENZA?

- Sono sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
- il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo su posizioni individuali

DIMISSIONI SOLO ONLINE

In evidenza dell'emergenza è disponibile on line il modulo di richiesta a distanza del provvedimento di convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a tre anni di età .

DA RICORDARE

LICENZIAMENTI
INDIVIDUALI E COLLETTIVI
SONO SOSPESI
DAL 17 MARZO 2020 PER 60 GIORNI



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ALESSANDRIA

ATTIVITA' OPERATIVE DEGLI ISPETTORATI DEL LAVORO

- **Istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato nelle “deroghe assistite” per le attività aperte previste dal DPCM 23 marzo Inoltrata per PEC o email. Il consenso del lavoratore sarà verificato con autodichiarazione.**
- **Successivamente il modello viene restituito al datore di lavoro mediante PEC unitamente al contratto.**
- **Richiesta di interdizione anticipata/post partum dal lavoro per lavoratrici madri L’istanza dovrà essere inoltrata per e-mail o per PEC.**
- **Richiesta di convalida dimissioni/risoluzioni consensuali lavoratrici madri e lavoratori padri on- line ex art. 55 D.Lgs. 151/2001**
- **Le dimissioni in periodo “protetto” saranno convalidate “a distanza” qualora siano accertati, a mezzo posta elettronica e con copia del documento di riconoscimento. l’identità della parte e la libera volontà di dimettersi, oltre che le relative motivazioni con questa modulistica. Il consenso della lavoratrice sarà reso mediante autocertificazione.**

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI MUTUI E FINANZIAMENTI

Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia,

per la durata di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto

Per le Aziende che non hanno esposizioni deteriorate; si applicano le seguenti misure:

- Sono ammissibili alla garanzia del FCG le operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo.
- Se le Banche hanno concesso la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale, c'è Moratoria per finanziamenti già garantiti da FCG.
- Semplificato il metodo di calcolo del rischio.
- Accessibilità al FCG (copertura all'80-90%) per nuovi finanziamenti a breve, di importo non superiore a €3.000 per persone fisiche esercenti attività d'impresa o professionisti.

Intervento gratuito e senza valutazione del FCG

CHE FARE?

Rinegoziare i finanziamenti a M/L termine per la parte residua e/o consolidare i finanziamenti a breve chiedendo **NUOVA FINANZA** per almeno il 10% del debito residuo, se l'azienda non ha esposizioni deteriorate a febbraio 2020

- Possibilità di 12 mesi di preammortamento
- Ottenimento di nuove risorse liquide, allungamento esdebitazione, con riduzione delle tensioni in CE.RI.
- Se l'importo complessivo è inferiore al finanziamento iniziale , la RATA è di norma PIU' BASSA
- COSTI di ISTRUTTORIA e COSTO del CREDITO più contenuti per condizioni legate all'emergenza Covid-19

CONSIGLI

La garanzia del nostro Consorzio Fidi può essere utile per rendere più facile l'operazione.

CANONE DI LOCAZIONE

Ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto per l'anno 2020 un credito di imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo, di immobili con categoria catastale C/1.

Il credito non si applica alle attività rimaste aperte, di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11/08/2020

E' utilizzabile in compensazione, da presentare mediante F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate con il nuovo codice tributo: "6914" denominato

"Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 decreto legge 17/03/2020, n.18"

Il suddetto codice è esposto nella sezione erario, nella colonna "importi a credito compensati"

Il codice tributo è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020

Credito più conveniente con il supporto del

FONDO CENTRALE DI GARANZIA

(art.49DL18/20)

ALTRE MISURE ATTIVE

Previa AUTOCERTIFICAZIONE dell'impresa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 che attesti la temporanea crisi di liquidità dovuta alla diffusione dell'epidemia di Covid - 19, nonché l'assenza di posizioni deteriorate a febbraio 2020.

Le aperture di credito a revoca e per prestiti per anticipi su crediti, sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata non possono essere revocate in tutto o in parte fino al 30.09.2020.

- Sono prorogati alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 i contratti per prestiti non rateali (ANTICIPI FATTURE, EXPORT..) con scadenza antecedente al 30 settembre 2020.
- È sospeso sino al 30/09/2020 il pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza prima del 30/09/2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.
- Ampliamento agli autonomi e professionisti della possibilità di sospendere le rate dei mutui per la prima casa, per un periodo massimo di 18 mesi in caso di riduzione di oltre un terzo del fatturato per l'emergenza.

CHE FARE?

Con l'autocertificazione la banca è obbligata fino al 30 settembre ad accettare. E' massima tutela per l'impresa. Va fatta nei casi di effettiva necessità, principalmente per le attività chiuse e per quelle rimaste aperte ma senza affari.

SERVE AIUTO?

Confcommercio
Alessandria
è strutturata
per darti subito
il supporto
che ti serve.

IN COSA CONSISTE L'ASSISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE?

Confcommercio Alessandria contatterà tutti quelli che ne hanno chiesto assistenza entro venerdì 3 aprile.

Il personale dell'Associazione, al fine di effettuare la richiesta in modalità "assistenza a distanza" si metterà a contatto con voi.

RICORDATI DI AVERE A DISPOSIZIONE:

il tuo codice fiscale, il tuo Iban, il Pin dell'Inps

(se lo possiedi già, altrimenti verrà richiesto durante la procedura telefonica),

la tua mail ed il tuo cellulare



AscomConfcommercioAlessandria

SPORTELLO ASSISTENZA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

chiama il numero telefonico
0131.314800
oppure scrivi all'indirizzo mail
ascom@ascom.al.it



#ILOVEITALIA

